Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 19 marzo 2021
(OR. en)

6565/21

Fascicolo interistituzionale: 2021/0038 (NLE)

PECHE 67

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione

DECISIONE (UE) 2021/… DEL CONSIGLIO

del …

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e un nuovo relativo protocollo di attuazione.

(2) I negoziati si sono conclusi con successo con la siglatura dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra ("accordo di partenariato") e il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra ("protocollo"), l'11 gennaio 2021.

(3) L'accordo di partenariato abroga l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro[1], entrato in vigore il 28giugno 2007.

[1] GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

(4) L'obiettivo dell'accordo di partenariato e del protocollo è consentire all'Unione, al governo della Danimarca e al governo della Groenlandia di collaborare più strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque groenlandesi.

(5) Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, e conformemente all'articolo 15 dell'accordo di partenariato e l'articolo 12 del protocollo, l'accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero essere applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della loro firma.

(6) Pertanto, è opportuno che l'accordo di partenariato e il protocollo siano firmati e applicati a titolo provvisorio, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la loro entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata a nome dell'Unione la firma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra ("accordo di partenariato"), e del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra ("protocollo"), è autorizzata, con riserva della conclusione di tali atti[1+].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo di partenariato e il protocollo a nome dell'Unione.

---

1 I testi dell'accordo di partenariato e del protocollo sono pubblicati nella GU L ….

\+ GU: inserire nella nota a piè di pagina i riferimenti della GU dell'accordo di partenariato e del protocollo di cui al documento ST 6380/21.

Articolo 3

L'accordo di partenariato è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 15, a decorrere dalla data della firma[1], in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 12, a decorrere dalla data della firma[1], in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il presidente

---

[1] La data a partire dalla quale l'accordo di partenariato e il protocollo saranno applicati a titolo provvisorio sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.